

Relazione tecnico finanziaria della Deliberazione legislativa approvata nella seduta del 29 novembre 2017 “Assestamento del bilancio di previsione 2017”

(art. 3 ter legge regionale 3 del 2015 – art. 84 Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale)

Art. 1

(Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2016 risultanti dal Rendiconto generale)

L'articolo recepisce le risultanze, relativamente ai residui attivi, del Rendiconto 2016, ponendole a confronto con i dati del Bilancio iniziale.

non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

Art. 2

(Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2016 risultanti dal Rendiconto generale)

L'articolo recepisce le risultanze, relativamente ai residui passivi, del Rendiconto 2016, ponendole a confronto con i dati del Bilancio iniziale.

non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

Art. 3

(Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio)

L'articolo recepisce le risultanze, relativamente alla giacenza di cassa e al saldo finanziario, del Rendiconto 2016, ponendole a confronto con i dati del Bilancio iniziale.

non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

Art. 4

(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2016)

L'articolo recepisce le risultanze, relativamente al saldo finanziario, del Rendiconto 2016, ponendole a confronto con i dati del Bilancio iniziale.

Art. 5

(Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto)

L'articolo adegua alle risultanze del Rendiconto 2016 il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto

Art. 6

(Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2016)

L'articolo adegua alle risultanze del Rendiconto 2016 le autorizzazioni alla contrazione dei mutui.

Art. 7

(Disposizioni per la riduzione del debito pregresso)

L'art. 7 detta disposizioni in merito alla riduzione del debito pregresso (autorizzato e non contratto) già avviata con la l.r. n. 33/2014.

Motivazione

La disposizione dà attuazione al Rendiconto 2016 che ha accantonato nel risultato di amministrazione 2016 l'importo di euro 25.000.000,00 per la riduzione del debito autorizzato e non contratto fino al 31/12/2016.

Le risorse vengono iscritte in apposito Fondo del Bilancio 2017-2019, annualità 2017, che sarà destinato a compensare la riduzione dell'entrata relativa al debito autorizzato e non contratto.

Tale misura è analoga a quelle già adottate con le leggi di assestamento degli anni 2014 e 2016 allo scopo di proseguire nella riduzione del debito potenziale.

Effetti finanziari

La norma destina la quota accantonata in sede di rendiconto alla riduzione del debito autorizzato e non contratto per un importo pari a euro 25.000.000,00 (Capitolo 2.20.03.2.000 - Missione 20 - Programma 3).

Art. 8

(Autorizzazione alla vendita anticipata di alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata)

L'articolo detta disposizioni in merito all'autorizzazione alla vendita anticipata di alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata.

Motivazione

Il presente articolo viene incontro alle richieste degli inquilini, beneficiari finali degli interventi di edilizia agevolata, che per motivazioni di tipo economico - connesse principalmente alla possibilità di fruire dei vantaggi fiscali riconosciuti ai mutui prima casa – preferiscono accedere fin da subito alla proprietà dell'abitazione anziché proseguire nel rapporto locativo prima di maturare il diritto ad acquistare l'alloggio.

Tali disposizioni, peraltro applicabili solo su espressa richiesta da parte degli interessati, costituiscono un giusto temperamento tra le finalità dei Piani ERP - che hanno valutato preferibile, per le famiglie della cosiddetta fascia grigia, assicurare un periodo iniziale di locazione in alternativa all'acquisto immediato degli alloggi che nella maggioranza dei casi avviene tramite accensione di mutuo - e le esigenze effettive delle famiglie beneficiarie, che comunque devono aver trascorso un periodo minimo di 4 anni di locazione nell'appartamento.

Nel contempo:

- i soggetti (pubblici o privati) attuatori degli interventi che incontrano difficoltà a gestire gli immobili in locazione vengono sollevati da tale incombenza;
- la Regione incamera risorse, seppur di modesto importo (cfr. comma 2), da mettere a disposizione dei Piani e programmi regionali ERP (cfr. comma 3).

Effetti finanziari:

La disposizione prevede il versamento al bilancio regionale del corrispettivo calcolato ai sensi del comma 2 (aumento di entrata) e il vincolo all'utilizzo delle risorse per le finalità di cui alla L.R. 36/2005 (edilizia residenziale pubblica).

Le risorse vengono iscritte come segue:

- a. in entrata a carico del Titolo IV, Categoria 04;
- b. In uscita a carico della Missione 08, Programma 02.

Scheda finanziaria:

comma che prevede oneri per il bilancio regionale	ENTRATA (importo triennale)	Copertura (aumento entrata /riduzione spesa già autorizzata, stanziamento già iscritto)	Note <u>Criteria utilizzati per la quantificazione della spesa</u>
co. 3	€ 62.496,00	<i>Aumento dell'entrata di pari importo (cfr. comma 2) con versamenti da parte di famiglie</i>	<p><i>La spesa viene quantificata in relazione alla maggiore entrata prevista. Dunque, ipotizzando:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) un vincolo iniziale di locazione pari a 15 anni, con residuo di 10 anni;</i><i>b) un contributo pubblico iniziale di € 25 mila;</i><i>c) un numero di richieste di "svincolo dall'obbligo locativo" pari a 25,</i> <p><i>la Regione incamera per ciascun appartamento che viene svincolato un corrispettivo Corr da calcolarsi come segue:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>- rateo annuale contributo su base mensile (r.m.) = € 25.000,00 : 15 : 12 = € 138,88;</i><i>- mesi residui di cui si chiede la riduzione del vincolo (m.r.) = 10 * 12 = 120</i> <p>Corr = 138,88 * 120 * 15/100 = € 2.499,84</p> <p><i>Ipotizzando un n.ro di richieste di svincolo pari a 25 la Regione avrà un'entrata pari a:</i></p> <p><i>2.499,84 x 25 = 62.496,00. Tale importo è pari all'incremento della spesa che deriva da quanto previsto dal comma 3 dell'articolo proposto</i></p>

Previsione di entrata:

	2017	2018	2019
Titolo IV	€ 20.832,00	€ 20.832,00	€ 20.832,00
Categoria 04			

Previsione di spesa:

	2018	2019	2020
Missione 8	€ 20.832,00	€ 20.832,00	€ 20.832,00
Programma 2			

Art. 9

(Registrazione delle agevolazioni Irap)

L'articolo detta disposizioni in merito alla registrazione delle agevolazioni IRAP.

Motivazione

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Gestione Tributi – Settore Adempimenti dichiarativi Ufficio Modulistica, con nota prot. n. 231841 del 23/10/2017, nel richiedere come ogni anno le tabelle della aliquote vigenti Irap/deduzioni/detraioni e dell'addizionale regionale all'Irpef, al fine di poter predisporre per il 2018 i modelli di dichiarazione 730 Redditi persone fisiche ed Irap, relativi all'anno di imposta 2017, da inserire nelle istruzioni delle suddette dichiarazioni, quest'anno ha inoltre richiesto per le agevolazioni regionali, nel rispetto della normativa comunitaria, l'assolvimento degli obblighi previsti dal Regolamento sul funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 31 maggio 2017, n. 115 (entrato in vigore il 12/08/2017).

In particolare, nel caso in cui la misura agevolativa regionale rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 10 del citato Regolamento (c.d. aiuti "automatici", ossia non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati), la Regione è pregata di comunicare se ha provveduto, in qualità di "Autorità responsabile", alla registrazione dell'agevolazione nel Registro nazionale aiuti. In tal caso, l'Agenzia delle Entrate provvederà, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati, alla registrazione degli aiuti individuali nel Registro nazionale.

La norma in esame si rende pertanto necessaria al fine di adempiere agli obblighi di registrazione di cui al citato Regolamento, nel rispetto della normativa UE, prevedendo l'applicazione della regola sugli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) di cui al nuovo Regolamento (CE) n. 1407/2013, qualora un soggetto passivo benefici di un regime di agevolazione sia per le sospensioni dalla maggiorazione sia per le riduzioni od esenzioni dell'aliquota Irap previste dalla normativa regionale.

Art. 10

(Disposizioni per l'utilizzo delle risorse svincolate ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 3 agosto 2017, n. 123)

L'articolo detta disposizioni per l'utilizzo delle risorse svincolate ai sensi dell'art. 6bis della legge 3 agosto 2017, n. 123.

Nell'ambito delle intese regionali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la Regione Marche, per l'anno 2017, ha attuato l'intesa regionale verticale ed ha ceduto agli enti locali del proprio territorio spazi finanziari per l'importo complessivo di euro 3.000.000,00.

La presente disposizione regionale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 123/2017 e tenuto conto dell'attuazione dell'intesa regionale verticale, individua le somme spettanti dallo Stato che, nel limite del doppio dello spazio finanziario reso disponibile, sono oggetto di svincolo di destinazione e le destina, attraverso un recupero in entrata del bilancio, alla riduzione del debito.

Art. 11

(Disposizioni finanziarie per l'anno 2017 concernenti il riordino di cui alla legge 56/2014)

L'articolo detta disposizioni finanziarie per l'anno 2017 concernenti il riordino degli enti provinciali di cui alla Legge 56/2014.

Motivazione

Per fronteggiare le esigenze connesse alla gestione dell'esercizio finanziario 2017, l'articolo autorizza lo svincolo di una quota dell'avanzo vincolato trasferito dalla provincia di Macerata connesso alle funzioni non fondamentali per complessivi euro 1.200.000,00. In particolare, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), la Regione acquisisce le risorse finanziarie connesse alle funzioni trasferite risultanti dal rendiconto dell'anno 2016 della Provincia di Macerata per complessivi euro 2.731.362,82 e ne dispone la contestuale riassegnazione per euro 1.200.000,00 alla medesima provincia. La restante quota viene accantonata nella Missione 20 Programma 3.

Scheda finanziaria

Risorse / Oneri	Copertura	Copertura	Note <u>Criteria utilizzati per la quantificazione della spesa</u>
+ 2.731.362,82	1201010305/ E	Aumento competenza entrata 2017	Recupero avanzo vincolato connesso a funzioni non fondamentali provincia di Macerata (rendiconto 2016)
+ 1.200.000,00	2010910002/S	Aumento competenza spesa 2017	Quota svincolata dell'avanzo vincolato recuperato, riassegnata alla medesima provincia

+		Aumento competenza spesa 2017	Quota accantonata
1.531.362,82	2200320004/ S		

Art.12

(Modifiche alla l.r. 13/2017)

L'articolo detta disposizioni relativamente ad alcune modifiche alla L.R. n. 13/2017.

Motivazione

Questo il testo vigente della L.R. n. 13/2017:

Art. 4 (Contributo al funzionamento)

1. Il piano di ristrutturazione di cui all'articolo 3 può prevedere l'assegnazione di contributi al funzionamento.

2. Per l'anno 2017, i contributi di cui al comma 1 non possono superare l'importo massimo di euro 1.050.000,00.

La modifica al primo comma è necessaria per esplicitare che l'aiuto al funzionamento può essere riconosciuto solo subordinatamente all'approvazione del piano di ristrutturazione presentato da Aerdorica S.p.A. da parte della Commissione Europea.

La modifica al secondo comma consente l'autorizzazione di aiuti al funzionamento in annualità successive al 2017.

Comma	ONERI 2018- 2019	Copertura	Note
1	-	Non necessaria	La modifica non comporta un aumento della spesa ma subordina la concessione del contributo al funzionamento all'approvazione del piano di ristrutturazione da parte della Commissione Europea.
2	2.000.000	Missione 10 Programma 4	

Art.13

(Disposizioni per la specifica destinazione delle entrate in conto capitale non aventi natura ricorrente)

L'articolo dispone circa la specifica destinazione delle entrate in conto capitale non aventi natura ricorrente.

Motivazione

La norma si rende necessaria al fine di dare piena attuazione delle disposizioni del d.lgs. 118/2011.

Art.14

(Incorporazione nell'INRCA del presidio ospedaliero SS. Benvenuto e Rocco di Osimo)

L'articolo dispone la fusione per incorporazione del Presidio Ospedaliero SS Benvenuto e Rocco di Osimo, nell'Istituto di Ricovero e Cura per Anziani a Carattere Scientifico (INRCA).

La proposta è finalizzata al miglioramento dell'efficacia ed efficienza del SSR ed è diretta a garantire la realizzazione di una struttura unica con integrazione delle funzioni ospedaliere e delle risorse e con conseguimento di economie di scala.

Il Piano sanitario 2007-2009 deliberazione consiliare n. 62 del 31/07/2007 prevedeva uno studio di fattibilità finalizzato ad adeguare gli spazi dell'INRCA prendendo in considerazione anche la riqualificazione dell'Ospedale di Osimo e la problematica della gestione dell'urgenza/emergenza della Città di Ancona.

Successivamente la Giunta regionale:

- con deliberazioni n. 1176 del 08/09/2008 e n. 1203 del 16/09/2008 ha individuato nella località Aspio del Comune di Camerano l'area per un unico stabilimento ospedaliero dove far confluire la struttura dell'INRCA e assegnandole le funzioni di ospedale di rete, al fine di garantire servizi di base alle popolazioni residenti nel bacino di utenza a sud di Ancona, in particolare per quanto riguarda il Pronto Soccorso e altri importanti servizi diagnostici;
- con deliberazione n. 1576 del 5/10/2009 ha previsto per l'Ospedale di Osimo l'attivazione nel breve termine di accordi operativi con l'INRCA finalizzati a sviluppare le sinergie operative in grado di preludere quelle migliori organizzative di sistema che vedranno il definitivo compimento con la realizzazione dell'Ospedale unico dell'area a sud di Ancona.

Le indicazioni per la realizzazione di una struttura unica con l'integrazione delle funzioni presenti nell'INRCA e nell'Ospedale di Osimo vengono ribadite nel Piano Socio Sanitario 2012-2014 e nelle deliberazioni della Giunta Regionale n. 35/2015 e n. 1345/2013.

Con tali presupposti, il 1° ottobre 2015 ha avuto inizio una prima sperimentazione operativa, dalla quale è emerso che l'integrazione delle équipes ha favorito il perseguimento di economie sia attraverso l'utilizzo integrato di risorse umane che attraverso lo scambio di know-how ed expertise tra gli operatori.

Sulla base di tali positivi risultati la Giunta Regionale con deliberazioni n. 885 del 01/8/2016 e n. 1153 del 9/10/2017 ha stabilito la prosecuzione della sperimentazione fino al completamento delle attività di integrazione organizzativa e funzionale, in coerenza con il Protocollo d'Intesa nel frattempo sottoscritto tra la Regione e il Comune di Osimo.

Nel corso della sperimentazione sono stati realizzati percorsi integrati per fornire ai cittadini risposte più ampie ed efficienti nelle unità operative di Pneumologia e Pronto Soccorso ad Osimo, Geriatria, Neurologia, Nefrologia, Cardiologia e Punto di Primo Intervento. Inoltre i progetti elaborati dai gruppi di lavoro interaziendali hanno evidenziato grandi potenzialità anche per quanto riguarda l'attività di ricerca.

L'integrazione, infine, ha avuto riflessi positivi attraverso uno sviluppo della collaborazione con le équipes territoriali dei Medici di Medicina Generale nella gestione e presa in carico del paziente con patologia cronica.

Ora, visti gli esiti positivi della sperimentazione come attestato dalle direzioni dei due enti del SSR, emerge come sia necessario passare dalla fase sperimentale a quella di compiuta integrazione attraverso la fusione per incorporazione del Presidio Ospedaliero SS Benvenuto e Rocco di Osimo, ramo d'azienda dell'ASUR Area Vasta n. 2, nell'INRCA attraverso un apposito atto normativo.

A tale atto normativo faranno seguito apposite linee guida regionali di regolamentazione degli aspetti tecnici della fusione, in particolare per quanto riguarda i rapporti giuridici e patrimoniali tra l'INRCA e l'ASUR ed il personale.

Considerati i complessi aspetti tecnici correlati, in particolare, alla gestione dei contratti di lavoro, l'operazione di fusione dovrà avere operatività dal 1 gennaio 2018.

Effetti finanziari

La proposta di legge non determina un incremento della spesa ma solo il trasferimento di costi da ASUR ad INRCA.

La copertura è garantita dalle risorse iscritte a carico:

- a) a carico del Fondo Sanitario Indistinto 2018 e 2019;
- b) a carico della Missione 13 Programma 01 (capitoli 2130110275 per l'anno 2018 e 2130110395 per l'anno 2019).

Non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 15

(Modifica alla l.r. 10/2007)

L'articolo introduce la previsione legislativa necessaria per affidare il compito della riscossione delle quote associative al Servizio Amministrazione dell'Assemblea, incaricando gli uffici di provvedere alla trattenuta direttamente sulla liquidazione mensile degli assegni vitalizi e al successivo versamento nei confronti dell'Associazione.

In precedenza il servizio di riscossione delle quote associative dell'Associazione degli ex consiglieri era svolto, su incarico dell'Associazione medesima, dalla Banca delle Marche (Cassiere speciale dell'Assemblea), che ha, però, comunicato l'interruzione di tale servizio.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 16

(Modifiche alle leggi regionali 34/1988, n. 20/2001 e n. 14/2003)

L'articolo reca disposizioni in tema di durata dei contratti di lavoro del personale esterno all'amministrazione dei gruppi consiliari e di quello di diretta collaborazione degli organi politici.

La disposizione inoltre, al fine di confermare la fiduciarità del rapporto di lavoro precisa che i relativi contratti cessano contestualmente alla cessazione dell'organo che li ha proposti e sono sottoscritti rispettivamente dal Presidente del gruppo sulla base di schemi approvati dall'UDP e dal Presidente del Consiglio o suo delegato. Si evidenzia che trattasi di contratti di lavoro che nascono intuitu personae in virtù di un rapporto fiduciario con il presidente del gruppo consiliare che propone l'assunzione o con il presidente del consiglio o suo delegato con riferimento ai contratti di lavoro dell'Udp e del gabinetto del presidente. La specialità degli incarichi, la durata temporanea e il rapporto fiduciario sono elementi che consentono di

escludere tali contratti dal campo di applicazione della normativa statale in materia di personale a tempo determinato.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto ha carattere normativo .

Art .17

(Modifiche alla l.r. 13 aprile 2015, n. 14 “Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche”)

L' articolo modifica rispetto alla norma vigente la durata del collegio dei revisori portandola a cinque anni ed incrementa l'indennità annuale del Presidente a decorrere dall'anno 2018 di euro 5.000 in relazione all'ampliamento degli atti che vengono sottoposti al parere del collegio.

L'incremento dell'onere trova copertura nel fondo di riserva per le spese obbligatorie e a regime negli stanziamenti complessivi del bilancio iscritti in attuazione della l.r. 14/2015.

effetti finanziari:

anno	IMPORTO	Oneri	Copertura	DENOMINAZIONE
2018		MISSIONE 1	MISSIONE 20	
2019	6.500,00	PROGRAMMA 01	PROGRAMMA 01	
		CAPITOLO 20010110019	Capitolo 2200110002	Copertura fondo di riserva spese obbligatorie

Art. 18

(Modifiche alla l.r.23/1995)

L'articolo dispone l'attribuzione delle indennità di funzione ai consiglieri segretari del Consiglio regionale e al Presidente e al Vice presidente del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche.

La corresponsione dell'indennità è fissata a decorrere dal 1 gennaio 2018.

Il comma 6 opera un riduzione percentuale di tutte le indennità corrisposte, sia quelle esistenti che quelle introdotte con i commi 1, 2 e 3. Tale riduzione consente di mantenere invariata la spesa complessiva sostenuta dall'assemblea legislativa anche con la corresponsione dell'indennità ai consiglieri segretari, per i quali se ne ravvisa la necessità in quanto componenti dell'Ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa.

Per quanto concerne la corresponsione dell'indennità al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, viene individuata la copertura della nuova spesa all'interno del bilancio del Consiglio regionale in cui lo stanziamento del capitolo relativo al pagamento degli assegni vitalizi presenta sufficiente capienza per la variazione derivante alla copertura della nuova spesa , senza compromettere la possibilità di garantire la copertura degli oneri previsti in attuazione delle norme vigenti. Infatti a seguito della diminuzione dei vitalizi da erogare, il fabbisogno di detta spesa è rideterminato in diminuzione.

A regime le disposizioni comportano una spesa di natura obbligatoria pari ad euro 28.710,00 relativa alle indennità del comitato e dei consiglieri segretari.

Effetti finanziari

anno	Comma	Onere	iscrizione	importo	Copertura	DENOMINAZIONE
2018	1	11484	MISSIONE 1		Missione 1	
2019			PROGRAMMA 01	5470	101101/02 bilancio consiglio	Indennità di funzione dei consiglieri
			CAPITOLO 101101/02 bilancio consiglio	6037	2010110006	Indennità di carica presidente, vice presidente della giunta e assessori
	2, 3	17226	MISSIONE 1	17226	Missione1	
			PROGRAMMA 1		Programma 1	
			CAPITOLO 101101/02 bilancio consiglio		Capitolo 101101/06 bilancio del consiglio	Assegni vitalizi agli ex consiglieri e loro eredi

Art 19

(Modifica dell'art. 14 della l.r. 19/2015)

L'articolo modifica l'articolo 14, comma 5, della l.r. 19/2015 allo scopo di dare la possibilità alle Autorità Competenti di delegare la vendita del segno identificativo agli organismi esterni, in gran parte costituiti da società a totale partecipazione pubblica. Infatti a seguito dell'attivazione della nuova procedura telematica di acquisizione e pagamento del bollino prevista dal CURMIT, è emersa l'esigenza da parte delle Autorità Competenti di prevedere la possibilità di far acquisire il bollino dall'organismo esterno da esse delegato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della l.r. 19/2015, compresa la relativa gestione finanziaria.

La procedura telematica di pagamento prevede l'utilizzo della piattaforma MPAY che fornisce la possibilità di indirizzare il pagamento ad un destinatario che può essere rappresentato sia da un ente pubblico che da un ente privato. Non esistono pertanto preclusioni di natura tecnica all'accoglimento della proposta formulata dalle Autorità Competenti.

La norma non ha effetti finanziari sul bilancio regionale.

Art. 20

(Riconoscimento del debito fuori bilancio)

L'articolo individua il riconoscimento del debito fuori bilancio come previsto dall'art. 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2001, in esecuzione delle sentenze della corte dei conti indicata nell'articolo.

La spesa trova copertura negli stanziamenti già iscritti nella missione 1, programma 11, al capitolo 2011110024.

Art. 21

(Disposizioni di razionalizzazione della spesa)

L'articolo dà attuazione all'art. 5, comma 5, della d.l. 78/2010 recante il cosiddetto principio della gratuità degli incarichi conferiti ai titolari di cariche elettive, nonché alle modifiche ad esso apportate dal d.l.50/2017.

La disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 22

(Finalizzazione della spesa)

L'articolo dispone al comma 1 la finalizzazione dell'autorizzazione di spesa della l.r. 3/2013 inserita nella Tabella A, relativa alle spese continuative e ricorrenti, al finanziamento degli articoli specificati.

Al comma 2 finalizza e ripartisce le quote finalizzate all'accoglienza e alla valorizzazione dei territori colpiti dal sisma tra le province coinvolte.

La disposizione non comporta oneri.

Art.23

(Commissione di esame per il rilascio del certificato di idoneità all'esecuzione delle operazioni relative all'impiego di gas tossici. Mod. l.r. 30/1996)

La l.r. in oggetto prevede il pagamento di compensi ai componenti della Commissione: tale istruttoria viene effettuata dalla Regione.

Negli anni precedenti i fondi necessari erano messi a disposizione dal Servizio Risorse umane, ma dall'anno 2016, a seguito della riforma contabile, ciò non è stato più possibile.

Considerata la difficoltà nel reperire fondi e soprattutto visto che la gestione di tale Commissione è affidata all'ASUR, in base ai principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, è opportuno demandare all'ASUR il pagamento di detti compensi. Resta invariato l'impianto stabilito dalla l.r., che riserva alla Regione la nomina dei componenti la Commissione.

Effetti finanziari:

Non ci sono effetti finanziari per tale modifica: l'ASUR provvederà con fondi a carico del proprio bilancio. A tal proposito si precisa che la Commissione si riunisce di media 1 volta all'anno, quindi il totale dei compensi non superano euro 1.000,00.

La copertura è garantita dalle risorse iscritte a carico:

- a) a carico del Fondo Sanitario Indistinto 2018 e 2019
- b) a carico della Missione 13 Programma 01 (capitoli 2130110275 per l'anno 2018 e 2130110395 per l'anno 2019).

Art.24

(Modifica alla l.r. 45/1988)

La disposizione introdotta con il comma 1 è tesa a consentire l'adozione da parte della Giunta Regionale di idonee misure o provvedimenti per favorire l'utilizzo del mezzo pubblico negli spostamenti casa-lavoro o casa-scuola, in linea con quanto prevedono le normative nazionali ed europee. In particolare trattasi di misure che incidono sulla organizzazione dei servizi o che riducono, per specifiche categorie di utenti, quota-parte della spesa per il trasporto connesso a tali spostamenti.

Da alcuni anni la Regione ha avviato una sperimentazione in tal senso sviluppando diverse tipologie di progetti. A titolo esemplificativo si citano quello rivolto agli studenti nel quale si prevedono forme di integrazione/riduzione del costo degli abbonamenti per coloro che acquistano abbonamenti di TPL extraurbano/urbano/ferroviario e quello rivolto ai dipendenti regionali destinato ad abbattere il costo degli abbonamenti del trasporto pubblico. Per completezza tra le politiche di successo già sperimentate nell'ambito dell'integrazione modale, vi è altresì quella di promuovere l'impiego di più mezzi con misure incentivanti lo spostamento pendolare atte anche a fidelizzare l'utenza a favore del trasporto collettivo.

Tutte le iniziative poste in essere sono state accolte con favore dai destinatari per cui si ritiene opportuno aggiungere tra le finalità della l.r. 45/98 anche l'incentivazione all'uso del mezzo pubblico di trasporto negli spostamenti sistematici. In questo modo oltre che conferire legittimità a prassi consolidate e sperimentate con successo, si intende regolamentare tutte le potenziali forme di incentivazione al trasporto pubblico locale per qualsiasi utenza "pendolare". Gli eventuali oneri potranno essere anche a carico del bilancio regionale.

La modifica prevista con il comma 2 inserisce il presupposto normativo per cui anche altri soggetti diversi dalla Regione possano compartecipare al finanziamento delle agevolazioni tariffarie per categorie di utenti socialmente deboli. Di fatto tale previsione serve a conferire legittimità ad una prassi consolidata che vede già da anni la compartecipazione alla spesa da parte dei Comuni nel limite del 5%, e meglio giustifica dal punto di vista normativo il flusso di risorse derivanti dal cofinanziamento degli enti locali.

La disposizione di cui al comma 3 indica che gli interventi che verranno attivati per incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico di trasporto, negli spostamenti sistematici, verranno definiti nel Programma Triennale dei servizi e nelle more dell'aggiornamento di quest'ultimo verranno definiti dalla Giunta Regionale, modalità tra l'altro già vigente trattandosi di sperimentazioni già avviate negli anni precedenti.

Effetti finanziari:

La copertura è garantita dalle risorse iscritte a carico:

per il comma1:

- a) a carico della Missione10 Programma 01 e 02

le iniziative rientranti nel comma 1 sono già finanziate nel bilancio regionale e nella proposta di assestamento viene richiesta l'integrazione di stanziamento.

per il comma 2:

- a) titolo tipologia categoria: 2010102
 b) a carico della Missione 10 Programma 02

comma	ONERI (importo)			Copertura (aumento entrata /riduzione spesa già autorizzata, stanziamento già iscritto)	Note <u> Criteri utilizzati per la quantifica- zione della spesa</u>
	2017	2018	2019		
1	90.000,00	160.000,0		90.000,00 Stanziamento già iscritto su annualità 2017 al cap. 2100210038	Progetto integrazione abbonamento urbano/extrurbano/ferroviario studenti.
				160.000,00 Stanziamento già iscritto su annualità 2018 al Cap 2100210087	La spesa è stata quantificata sulla base dello storico e della sua evoluzione (DGR 1094/2017)
		105.000,00	105.000,00	100.000,00 Stanziamento già iscritto su ciascuna delle annualità 2018 e 2019 al cap. 2100210032	La spesa è stata quantificata sulla base dello storico e della sua evoluzione
				5.000,00 Stanziamento già iscritto su ciascuna	E' in corso la richiesta

comma	ONERI			Copertura (aumento entrata /riduzione spesa già autorizzata, stanziamento già iscritto)	Note <u>Criteri utilizzati per la quantificazione della spesa</u>
	(importo)	2017	2018		
				delle annualità 2018 e 2019 al cap. 2100210001	di CNI per adeguamento pdc (CNI 3365). Sul nuovo CNI è stata richiesta variazione compensativa dai due capitoli per l'importo di euro 110.000,00.
		500.000,00	500.000,00	500.000,00 Stanziamento già iscritto su ciascuna delle annualità 2018 e 2019.	Carta "Tutto Treno" La spesa è stata quantificata sulla base dello storico e della sua evoluzione
2	0	163.750,00	163.750,00	Aumento entrata (dovuta a trasferimento da Comuni della quota a proprio carico) ENTRATA - 1201010315 USCITA - 2100210091	Agevolazioni soggetti deboli. Quota di compartecipazione dei Comuni alla spesa per agevolazioni al trasporto pubblico dei soggetti deboli pari al 5% dell'importo a carico della regione (di

comma	ONERI			Copertura (aumento entrata /riduzione spesa già autorizzata, stanziamento già iscritto)	Note <u>Criteria</u> <u>utilizzati per</u> <u>la</u> <u>quantifica-</u> <u>zione della</u> <u>spesa</u>
	(importo)	2017	2018		
					euro 3.275.000,0 0) autorizzato con DGR 1012/2017

Art 25

(Modifica della l.r.33/2014)

La possibilità di utilizzare la società Task srl risulta di fondamentale importanza per assicurare ai Comuni colpiti dalla crisi sismica che ha avuto inizio il 24 agosto 2016 - che nella stragrande maggioranza dei casi sono di ridotte, quando non ridottissime, dimensioni demografiche – un adeguato supporto per la gestione dei software utilizzati per l'erogazione dei servizi connessi all'emergenza ed alla successiva ricostruzione, in particolare, ma non esclusivamente, SUAP e SUE. L'affidamento dei servizi alla suddetta società ovviamente avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni di legge regolanti l'affidamento in house. Non sono previsti oneri direttamente derivanti dall'acquisizione della partecipazione alla compagine azionaria in quanto la quota azionaria è stata ceduta gratuitamente dalla provincia di Macerata; le uniche somme che saranno versate alla società deriveranno da rapporti di tipo sinallagmatico.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale.

Art. 26

(Variazioni allo stato di previsione della entrata e della spesa 2017/2019)

L'articolo approva le variazioni allo stato di previsione della entrata e della spesa 2017-2019, di cui ai seguenti prospetti allegati alla proposta di legge:

- "Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2017-2019";
- "Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2017-2019".

Art.27

*(Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 35/2016 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2017/2019 della Regione Marche - legge di stabilità 2017”
e alla tabella A allegata alla l.r. 36/2016 “Bilancio di previsione 2017/2019”)*

L'articolo modifica le tabelle allegate alla l.r. 35/2016, di cui alle tabelle allegate alla proposta di legge:

- **Tabella C** “Autorizzazioni di spesa”;
- **Tabella D** “Cofinanziamenti regionali a programmi statali”;
- **Tabella E** “Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari”.

Il comma 2 modifica la tabella A allegata alla l.r. 36/2016 con le variazioni riportate nella Tabella A allegata a questa legge.

Art.28

(Allegati)

Art. 29

(Dichiarazione d'urgenza)